



CITTA' DI ASTI

Ordinanza n. 73

in data **05/10/2020**

OGGETTO: PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO CONTENENTE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DA ADOTTARSI A PARTIRE DALLA STAGIONE INVERNALE 2020/2021. LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE TEMPORANEE .

piano d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2020/2021. Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente, il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9, demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (nel seguito, anche "Accordo"), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo, approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;

- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico, in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.

Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Considerato che:

il Comune di Asti è inserito nell'elenco dei comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'accordo padano, di cui all'allegato 2 della deliberazione della giunta regionale n. 14 - 1996 avente ad oggetto “Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199”.

Il citato Accordo introduce, a partire dalla stagione invernale 2018/2019, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3” e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria “Euro 4” a partire dal 1° ottobre 2020 e alla categoria “Euro 5” a partire dal 1 ottobre 2025.

Le disposizioni statali e regionali vigenti, con particolare riferimento al settore dei trasporti pubblici, prevedono misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2; in particolare, si richiamano i seguenti DPCM:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, gli allegati 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico), 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e 20 (Spostamenti da e per l'estero) del DPCM 7 agosto 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 07 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono, fra l'altro, limitazioni del coefficiente di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. “picchi” di utilizzo del trasporto pubblico collettivo.

Durante il periodo invernale si è assistito ad un drastico calo delle emissioni dovuto alle limitazioni al trasporto veicolare e allo svolgimento di numerose altre attività antropiche disposte dalle normative nazionali e regionali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli effetti di tali limitazioni sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell'aria in Regione Piemonte (e nei territori del bacino padano) sono stati esaminati e approfonditi in un *Report* redatto nell'ambito del progetto europeo LIFE-IP PREPAIR.

Gli esiti del citato *Report* hanno evidenziato che le limitazioni alla circolazione disposte in tale periodo evidentemente più drastiche rispetto a qualsiasi previsione del PRQA hanno comportato riduzioni emissive, in tre mesi, molto più elevate di quelle stimate per effetto delle misure sulla circolazione veicolare stabilite dallo stesso PRQA.

Il ricorso allo *smartworking* quale modalità di organizzazione del lavoro predominante, ha evidenziato effetti estremamente positivi sulle emissioni e sulla qualità dell'aria, riducendo fortemente i flussi di traffico legati ai percorsi casa-lavoro anche nel periodo successivo al lock down e che tale modalità di svolgimento del lavoro è confermata anche per il periodo autunnale.

Per prevenire e contenere l'infezione da SARS-CoV-2, occorre modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione.

La Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha ritenuto di procrastinare le misure strutturali limitative della circolazione dei veicoli di categoria Euro 4 diesel, con le modalità in essere nella stagione invernale 2019/2020, rimandando al 1° gennaio 2021 l'adozione delle misure più restrittive, come comunicato dalle stesse Regioni del Bacino padano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota a firma congiunta, in data 23 settembre 2020 (prot. 23/09/2020.0614443.U della Regione Emilia Romagna), atteso che, nel contesto dato, è altamente probabile che i cittadini si orientino sull'utilizzo del proprio veicolo privato per gli spostamenti loro necessari e dato atto che la situazione di *lock down* ha comportato per molti cittadini anche difficoltà economiche che non hanno consentito la sostituzione dei mezzi privati più inquinanti;

per contrastare il perdurare dei valori limite di superamento degli inquinanti in aria ambiente, la Regione Piemonte ha ritenuto, al contempo, di potenziare le misure temporanee, estendendo la limitazione della circolazione ai veicoli di categoria Euro 5 diesel, nelle situazioni di allerta di 1° livello (arancio), che entrano in vigore al perdurare dei valori limite di superamento degli inquinanti in aria ambiente.

Dato atto che:

l'art 7, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 285/1992 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Ritenuto che:

in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

IL SINDACO

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 14 -1996 avente ad oggetto "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano. Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee, di cui alla d.g.r. 9 agosto 2019, n. 8-199"

ORDINA

di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali

A partire dal 1° ottobre 2020 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CEE, Direttiva 93/59/CEE, Direttiva 91/542/CEE), nonché di tutti i veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a EURO 2 (Direttiva 94/12/CE, Direttiva 96/69/CE, Direttiva 91/542/CEE);
- 1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (1° ottobre - 31 marzo) dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 3 (Direttiva 98/69/CE, Direttiva 99/96/CE). Dal 1° gennaio 2021 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 4;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00 nel solo periodo invernale (1° ottobre - 31 marzo) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore all'EURO 1 (Direttiva 97/24/EC);
- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alla deliberazione della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi:

- 2.1 **Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”**, attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti.
 - 2.1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 3, 4 e 5;
 - 2.1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad EURO 4, sino all'entrata in vigore del blocco strutturale a partire dal 1° gennaio 2021;
 - 2.1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 12:30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 3 ed EURO 4;
 - 2.1.4 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed

emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- 2.1.5 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
 - 2.1.6 introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
 - 2.1.7 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.
 - 2.1.8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
- 2.2 **Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”** attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:
- 2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi;
 - 2.2.2 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale ad EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

3. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3

- 3.1 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 3.2 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta

intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo;

4. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui al punto 1.2

- 4.1 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- 4.2 veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità, muniti di certificazione del datore di lavoro;
- 4.3 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- 4.4 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- 4.5 veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.6 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 4.7 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 4.8 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.9 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.10 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.11 veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da

officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

- 4.12 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.13 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.14 veicoli condotti da persone il cui ISEE del relativo nucleo familiare sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, muniti di autocertificazione che attesti i predetti requisiti;
- 4.15 veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare.

5. Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2.

Oltre alle esenzioni previste ai precedenti punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

- 5.1 veicoli del *car sharing*;
- 5.2 macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- 5.3 veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.4 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.5 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.6 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.7 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.8 veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.9 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.10 veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.11 veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.12 veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17 veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.18 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.19 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.20 veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.21 veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione).

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

COMUNICA

che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì). L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sulla *home page* del sito internet della Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sul sito internet dell'accordo padano:
<https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>
- sul sito internet del Comune di Asti

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2. avranno validità dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ad esclusione dei seguenti giorni festivi nei quali il servizio del TPL è ridotto e non sufficiente a garantire la mobilità: 25 e 26 dicembre 2020, 1 gennaio 2021.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale.

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

AVVERTE

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 98 del 12/11/2018

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili ed urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

- ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

MAURIZIO RASERO